

La *Quarantia* fu divisa in *criminale e civile* (1407), poi ne fu aggiunta una terza col nome di *civil nuova* (1492). I Consiglieri restavano in carica otto mesi, e passavano dal criminale al civile e da questo a quello per acquistare la necessaria pratica in tutte le materie della giustizia. I tre *Auditori vecchi* cui fino dal 1343 spettavano le appellazioni contro i giudici civili pronunziati dai magistrati di Venezia e del Dogado, vennero aumentati nel 1410 di altri tre col titolo di *nuovi*, a' quali furono attribuite le appellazioni delle provincie ove aveano a recarsi ogni anno ad ascoltare le querele e i richiami dei sudditi in materia civile e criminale, esercitando il carico eziandio di Avogadori e sindici; infine furono nel 1492 eletti ancora tre auditori detti *novissimi* (1) per le appellazioni contro le sentenze nelle cause *de' minori*, cioè non eccedenti ducati cento, e ciò per sollevare gli altri dalle troppe faccende e dare a queste più sollecito spaccio (2).

Nuovi regolamenti furono fatti per l'*Avogaria*, limitandone nel 1458 la ingerenza alle sole cause criminali, dacchè le civili erano passate nelle incumbenze degli Auditori; i *Notai*, tanto veneti, quanto papali o imperiali, dovettero sottoporsi all'esame ed essere registrati e muniti di regolare diploma (3).

Al libro degli *Statuti* fu aggiunto un nuovo col titolo di *Consulti presi dagli autentici*, cioè dalle leggi emanate dai varii consigli, divise nelle tre classi di polizia civile, di *Rito* ossia ordine di foro, e di diritto privato, cioè contratti, testamenti, successioni ecc.

Dalle quali cure per la giustizia non andavano disgiun-

(1) 27 marzo 1492 Libro *Stella* M. C., p. 115.

(2) Vedi Sandi, *Principii di St. civile*. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*.

(3) Libro *Stella* Mag. Cons. 11 nov. 1485.